



1. La governance con riferimento al rischio di crisi d'impresa

La *governance* dell'impresa si estende agli adeguati assetti organizzativi atti ad intercettare tempestivamente situazioni di crisi e ad adottare le iniziative idonee. Lo sottolinea l'art. 2086 c.c. e lo ribadisce l'art. 3 CCII. Chi scrive aveva osservato come di adeguati assetti in relazione alla crisi d'impresa si sia assai discusso ma la difficoltà maggiore restava quella di tradurre in pratica gli stessi [1]. La disciplina della composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021 convertito nella L. 147/2021, istituito di nuovo conio nella gestione della crisi d'impresa che nasce con finalità emergenziali ma che ha l'ambizione di sostituirsi alla composizione assistita del titolo II del CCII [2], reca ora enunciazioni circostanziate che consentono di tradurre un concetto astratto e di complessa definizione (quello degli adeguati assetti) in principi concreti ed immediatamente fruibili dalle imprese [3].

Il fatto che la composizione negoziata poggia su una piattaforma telematica (art. 2) accessibile a tutti gli imprenditori attraverso il sito della camera di commercio comporta la diffusione dei contenuti aperti al pubblico di tale piattaforma. Ci si riferisce alle indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento (la lista di controllo di cui alla sezione II del decreto dirigenziale 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia [4]), al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei suoi professionisti (di cui alla sezione I del decreto dirigenziale [5]), oltre che al protocollo di conduzione della composizione negoziata (sezione III del decreto dirigenziale).

Il decreto dirigenziale attribuisce un contenuto di dettaglio al quadro di riferimento che poteva essere tratto dalle disposizioni generali e specifiche in materia. Sotto questo profilo esso potrebbe costituire una pietra miliare di riferimento. In particolare il test di praticabilità e la lista di controllo consentono di declinare in indicazioni operative fruibili l'astratta enunciazione degli adeguati assetti atti sia ad intercettare tempestivamente la crisi d'impresa (in particolare il test ed i paragrafi 1 e 2 della lista di controllo) che ad assumere le idonee iniziative di cui all'art. 2086 c.c. e all'art. 3 del CCII (in particolare i paragrafi 3, 4 e 5 della lista di controllo). L'impresa per essere in grado di condurre l'esercizio del test di praticabilità e che redigere un piano di risanamento nel rispetto della lista di controllo dovrà aver preliminarmente organizzato processi interni atti a raccogliere, valutare ed impiegare le informazioni